

(N. 687)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori OTTANI e MACRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1949

Proroga dei termini fissati dagli art. 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949 n. 409 (norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione).

ONOREVOLI SENATORI. — I termini stabiliti dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 si sono manifestati insufficienti, dati il numero e la complessità delle pratiche contemplate dagli articoli stessi. Si ravvisa pertanto la necessità che tali termini siano prorogati, in modo che tutti i proprietari sinistrati possano usufruire dei particolari benefici concessi da dette disposizioni (e la opportunità di questo provvedimento è riconosciuta anche dal Ministero dei lavori pubblici) per un sensibile e efficace contributo

dello Stato alla ricostruzione delle abitazioni distrutte.

A questa finalità è diretto il presente disegno di legge che si propone alla approvazione del Senato.

E poichè l'attività ricostruttiva non resti sospesa per lo spirare dei termini della legge succitata, sembra evidente che questo disegno di legge venga esaminato colla procedura dell'urgenza, come i sottoscritti ne fanno richiesta a norma dell'articolo 53 del Regolamento del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 è prorogato al giorno 30 giugno 1950.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.